(N. 141)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBBE 1953

Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 51, comma terzo, della Costituzione stabilisce che il cittadino chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

All'attuazione del precetto costituzionale, per i pubblici impiegati eletti membri del Parlamento, provvede la norma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi elettorali politiche (decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26), che dispone il loro collocamento in congedo straordinario, a richiesta, per tutta la durata del mandato parlamentare. Mancano, invece, norme sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati chiamati a cariche elettive regionali, provinciali e comunali.

In passato la materia era regolata dal decreto legge 14 novembre 1929, n. 2012 (convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 257) il quale, mentre stabiliva che gli impiegati di ruolo non potevano assumere – senza il consenso dell'Amministrazione – le cariche di podestà, preside della provincia, vice podestà e vice preside, prevedeva, qualora l'esercizio di dette cariche non fosse conciliabile con la piena osservanza dei doveri inerenti all'impiego, il loro collocamento in aspettativa senza assegni. La inconciliabilità poteva essere di volta in volta ritenuta, con suo giudizio insin-

dacabile, dal Ministero interessato d'accordo con quello delle Finanze, e si presumeva in ogni caso per determinate cariche di maggiore importanza.

Com'è ovvio, tali disposizioni non possono essere oggi applicate, sia per il loro riferimento a cariche che non trovano riscontro nell'attuale ordinamento, sia perchè la facoltà discrezionale dell'Amministrazione di concedere o meno il nulla osta ai propri dipendenti per l'assunzione di funzioni pubbliche elettive, si manifesta inconciliabile con i princìpi dello Stato democratico e con lo stesso articolo 51 della Carta costituzionale.

In mancanza di una precisa regolamentazione della materia, si è fatto sino ad ora ricorso all'applicazione analogica dell'articolo 63 della legge elettorale politica, ravvisando quale mezzo più idoneo per la concreta attuazione del principio costituzionale l'istituto del congedo straordinario, che, mentre lascia inalterato il rapporto d'impiego, sul cui svolgimento non ha alcuna influenza, consente all'impiegato di «disporre del tempo necessario» all'adempimento delle funzioni.

Alla necessaria disciplina provvede ora il presente disegno di legge, dettando le modalità per il collocamento in congedo straordinario, il quale tuttavia, a differenza del mandato parlamentare, viene applicato con le limitazioni richieste dalla diversa natura ed onerosità degli uffici elettivi, in modo da commisurare la durata del congedo alle reali esigenze delle funzioni.

Non tutte le cariche elettive regionali, provinciali e comunali presentano la stessa ampiezza ed importanza di compiti e sono, perciò, tali da distogliere interamente l'eletto dalle proprie mansioni di pubblico dipendente.

Al riguardo, distinguendo le cariche stesse in rapporto alla loro natura ed alla conseguente attività che comportano, si è ritenuto di estendere la concessione del congedo alla intera durata del mandato solo per talune cariche di particolare carattere impegnativo – indicate nell'articolo 1 del provvedimento – limitandolo per le altre ai soli periodi strettamente necessari all'assolvimento del mandato.

Nella 1ª categoria sono compresi, oltre i presidenti e membri delle giunte regionali e i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori provinciali e i sindaci ed assessori comunali degli enti di maggiore importanza, desunta questa dal numero dei consiglieri assegnati alla provincia o al comune.

Trattasi di cariche le quali richiedono assidua presenza e continuità di lavoro, assorbendo la maggior parte dell'attività dello eletto, sì da impedire il contemporaneo assolvimento delle mansioni derivanti dalla qualità di pubblico impiegato.

Per le altre cariche regionali, provinciali o comunali specificate nell'articolo 2, sussiste invece la possibilità di conciliare l'adempimento dei compiti d'ufficio con l'esercizio del mandato elettorale, limitando il congedo ai periodi di tempo strettamente indispensabili per l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica.

Per quanto riflette il trattamento economico, lo schema si ispira ad un criterio di convenienza morale e politica, vietando all'impiegato di cumulare durante il congedo straordinario gli eventuali assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego, e dandogli invece facoltà di optare per gli uni o per gli altri emolumenti.

Secondo le norme in vigore, all'impiegato collocato in congedo straordinario spettano tutte le retribuzioni corrispondenti al grado suesposto, escluse quelle che presuppongono la effettiva prestazione di servizio, come l'indennità di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed altri premi connessi al rendimento di servizio.

Senza derogare a tale principio fondamentale, il disegno di legge prevede nei riguardi di coloro che abbiano optato per il trattamento inerente all'impiego, la possibilità di percepire dalla Regione, Provincia o Comune presso cui ricoprono la carica, un'integrazione non superiore all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario che sarebbe loro spettato.

Tale norma è intesa ad evitare che i predetti impiegati subiscano una diminuzione dei loro emolumenti complessivi, con un pregiudizio economico che, in rapporto alla durata del congedo risulterebbe più sensibile per gli eletti a cariche di maggiore importanza.

Con l'articolo 3 viene precisato che restano salve due disposizioni particolari già in vigore

nella materia che forma oggetto del provvedimento. Per l'articolo 40 dello Statuto speciale per la Sardegna, infatti, i pubblici dipendenti che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni e, per l'articolo 35 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, gli uffici di Presidente della Giunta regionale e di assessore, sono incompatibili con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Pur essendo i citati Statuti approvati con leggi costituzionali non derogabili dalla legge ordinaria, è sembrato opportuno, per prevenire ogni possibile dubbio, introdurre una norma che facesse espressamente salve le norme in questione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente o membro della Giunta regionale, presidente della Giunta provinciale, assessore per le provincie cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Gli impiegati collocati in congedo straordinario ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare tra gli eventuali assegni della carica elettiva e quelli inerenti all'impiego. Nel secondo caso può essere loro corrisposta dalla Regione, Provincia o Comune presso cui ricoprono la carica un'integrazione non superiore all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario.

È vietato, in ogni caso, il cumulo degli assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale e di consigliere regionale, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee o dei Consigli regionali di cui fanno parte.

Qualora i predetti impiegati siano eletti alla carica di sindaco in comuni con non meno di 30 consiglieri, ovvero, se eletti alle cariche di assessore di provincie diverse da quelle indicate nell'articolo 1, di sindaco in comuni con meno di 30 consiglieri e di assessore in comuni con non meno di 40 consiglieri, non risiedano nei comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano per i soli periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 40 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dall'articolo 35 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.